

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-677 del 13/02/2020
Oggetto	DPR 59/2013. VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. DITTA E.ON BUSINESS SOLUTIONS SRL (ex YOUSAVE SPA) (Imp. v. Paganine n. 23) MODENA. Rif. Prat. n. 4458/2020 ARPAE SINADOC
Proposta	n. PDET-AMB-2020-692 del 12/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR 59/2013. **VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.**

DITTA E.ON BUSINESS SOLUTIONS SRL (ex YOUSAVE SPA) (Imp. v. Paganine n. 23) MODENA.

Rif. Prat. n. 4458/2020 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 183/2017, decreto di riforma della Parte quinta del DLgs 152/2006 ed in particolare l'art.273-bis (Norme in materia di medi impianti di combustione) e la Parte III dell'Allegato I, alla citata Parte quinta (Valori di emissione e prescrizioni);
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta YOUSAVE SPA, avente sede legale nel comune di Bergamo, V. Stezzano, ha presentato in data 13/3/2017 ad ARPAE-SAC di Modena, assunta agli atti in data 14/3/2017 con prot. n. 4756, istanza per l'avvio della procedura unica di cui al D.Lgs 115/2008, concernente la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di cogenerazione, alimentato a gas naturale di Potenza termica nominale di 4,5 MWt, per la produzione di Energia elettrica (2 MWe) e calore da ubicarsi in comune di Modena, v. Paganine n. 23, presso lo stabilimento della ditta Grandi Salumifici Italiani SpA;

All'interno della procedura di cui sopra, in data 13/3/2017 il gestore degli impianti ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale successivamente integrata, per il rifacimento della centrale termica attualmente gestita da Grandi Salumifici Italiani SpA con realizzazione di un impianto di produzione combinata di energia elettrica e termica sotto forma di vapore e acqua calda e la costruzione di tre nuove caldaie sostitutive di quelle esistenti;

Dalla documentazione pervenuta risulta la seguente dichiarazione della ditta Grandi Salumifici Italiani SpA, relativamente agli scarichi di acque reflue:

- di essere informata che gli impianti della ditta YOUSAVE necessitano di acqua osmotizzata e generano acque reflue che richiedono convogliamento, scarico e/o trattamento nell'impianto di Grandi Salumifici Italiani;
- di fornire l'acqua osmotizzata prodotta dal proprio impianto necessaria per il funzionamento dell'impianto di osmosi a servizio delle future caldaie di YOUSAVE;
- di concedere a YOUSAVE l'autorizzazione a scaricare le acque nell'impianto fognario di Grandi Salumifici Italiani;
- di impegnarsi a trattare opportunamente le acque reflue di YOUSAVE con il proprio impianto di depurazione nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni vigenti;
- di impegnarsi a presentare istanza di Modifica della propria Autorizzazione Unica Ambientale per le modifiche conseguenti all'attivazione dell'impiantistica YOUSAVE per:
 - a) dismissione attuali caldaie e corrispettivi punti di emissione e sorgenti rumorose;
 - b) ricezione e trattamento degli scarichi idrici provenienti dagli impianti di trattamento ad osmosi inversa a servizio della nuova centrale termica YOUSAVE;

Durante l'iter autorizzatorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Modena, prot. n. 97802 del 23/6/2017, integrato con prot. n. 76310 del 18/5/2017 e prot. n. 107453 del 12/7/2017, favorevole a condizione sia installato su E99 impianto di depurazione delle emissioni di Ossido di Azoto (SCR);
- contributo istruttorio di ARPAE Modena-Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 11351 del 12/6/2017, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere igienico sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Sede di Modena, prot. n. 38608 del 7/6/2017;
- parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Centro Modena, prot. n. 11252 del 08/06/2017;

Il Comune di Modena, a seguito di comunicazione di ARPAE-SAC di Modena, prot. n. 5381 del 21/03/2017, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria che, considerato lo stato della qualità dell'aria della zona, si conclude positivamente a condizione che l'Impianto di Cogenerazione (E99) sia dotato di idoneo impianto di abbattimento degli NOx;

A seguito della domanda sopra citata è stata adottata Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dei titoli ambientali Aria e Impatto Acustico, con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 3868 del 21/7/2017;

In data 24/01/2020, assunta agli atti con prot. 12264 il 27/01/2020, è pervenuta ad Arpa-e-SAC di Modena Comunicazione congiunta di YOUSAVE SPA ed E.ON SRL con la quale:

- si chiede, a seguito di accordo commerciale, di volturare l'Autorizzazione Unica rilasciata da Arpa-e - SAC di Modena Det. 4105 del 01/08/2017, comprendente anche la sopra citata Autorizzazione Unica Ambientale, a favore

di **E.ON BUSINESS SOLUTIONS SRL**, con sede legale in comune di Milano, via Vespucci n. 2 e produttiva in comune di Modena, via Paganine n. 23;

- si dichiara che non sono intervenute, né sono in progetto modifiche alla situazione autorizzata con la determinazione di cui sopra.

Si ritiene di VOLTURARE la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva degli Allegati Aria e Impatto Acustico, adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 3868 del 21/7/2017 alla ditta **E.ON BUSINESS SOLUTIONS SRL** con sede produttiva in Comune di Modena, v. Paganine n. 23;

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 da rilasciare al Gestore di **E.ON BUSINESS SOLUTIONS SRL** per l'impianto ubicato in comune di Modena, v. Paganine n. 23, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3868 del 21/7/2017;

3) di stabilire che la ditta **E.ON BUSINESS SOLUTIONS SRL** non può attivare scarichi di acque reflue convogliate agli impianti di trattamento di Grandi Salumifici Italiani SpA prima della modifica della Determinazione Dirigenziale AUA n. 3766 del 6/10/2016;

4) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

5) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

6) di stabilire che **il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 19/7/2032**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente della SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente;

7) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

8) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Modena

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, è parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del D.Lgs 115/2008.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ARIA

Ditta **E.ON BUSINESS SOLUTIONS SRL** (ex YOUSAVE SPA) (Imp. v. Paganine n. 23) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 Voltura

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che in caso di modifica non sostanziale dell'impianto, che non comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto.

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

Oggetto della domanda del marzo 2017 è il subentro nei confronti di Grandi Salumifici Italiani SpA nella gestione della centrale termica, con rifacimento della stessa e sostituzione di quattro Generatori di vapore esistenti (E99, 100, 101 e 102), con un Cogeneratore (E99) produzione combinata di energia elettrica e termica sotto forma di vapore e acqua calda e tre nuove caldaie (E100, 101 e 102).

Le ditte YOUSAVE SPA e E.ON BUSINESS SOLUTIONS SRL, con nota congiunta assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 27/01/2020 prot. n.12264, hanno comunicato il subentro di **E.ON BUSINESS SOLUTIONS SRL** nella titolarità delle autorizzazioni, a seguito di accordo commerciale.

YOUSAVE SPA comunica di aver consegnato alla ditta subentrante tutta la documentazione progettuale approvata con l'autorizzazione e che non sono previste modifiche dell'impianto autorizzato.

E.ON BUSINESS SOLUTIONS SRL dichiara di voler subentrare i tutti gli obblighi e diritti e di adempiere alle prescrizioni dell'autorizzazione.

Nella situazione a regime si avrà la seguente configurazione produttiva con sviluppo di emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti nuovi punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
99	Cogeneratore a metano (4,5 MWt)
100	Generatore di vapore (1287 KWt)
101	Generatore di vapore (1893 KWt)
102	Generatore di vapore (1893 KWt)

e il seguente consumo di materie prime:

- gas naturale secco	3.984.000	Smc/anno
- olio lubrificante	3,2	t/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Modena, prot. n. 97802 del 23/6/2017, integrato con prot. n. 76310 del 18/5/2017 e prot. n. 107453 del 12/7/2017 favorevole a condizione sia installato su E99 impianto di depurazione delle emissioni di Ossido di Azoto (SCR);
- contributo istruttorio di ARPAE Modena–Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 11351 del 12/6/2017, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere igienico sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Sede di Modena, prot. n. 38608 del 7/6/2017.

Verificate le condizioni per l'adozione dell'atto di voltura dell'AUA vigente, risulta possibile procedere in merito, apportando tuttavia gli opportuni aggiornamenti, dovuti alle modifiche normative intercorse successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta E.ON BUSINESS SOLUTIONS SRL con impianti ubicati nel comune di Modena, v. Paganine n. 23 (presso lo stabilimento della ditta Grandi Salumifici Italiani), è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicati.

La ditta E.ON BUSINESS SOLUTIONS SRL è autorizzata ad installare ed esercire un nuovo impianto di cogenerazione, alimentato a gas naturale di Potenza termica nominale 4,5 MWt, per la produzione di energia elettrica (circa 2 MWe) e calore da ubicarsi nel comune di Modena, v. Paganine n. 23 (presso lo stabilimento della ditta Grandi Salumifici Italiani SpA), nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicati.

PUNTO DI EMISSIONE N. 99 - COGENERATORE MOTORE A QUATTRO TEMPI ALIMENTATO A GAS NATURALE (4,5 MWt) (MEDIO IMPIANTO DI COMBUSTIONE)

portata massima	9.400	Nmc/h
altezza minima del camino	13	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%

Polveri totali	50	mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO ₂)	95	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (come SO ₂)	15	mg/Nmc (*)
Monossido di carbonio (CO)	240	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: Sistema di riduzione catalitica degli NO_x (SCR)

PUNTO DI EMISSIONE N. 100 - GENERATORE DI VAPORE A GAS NATURALE (1287 KWt) (MEDIO IMPIANTO DI COMBUSTIONE)

portata massima	1.700	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO2)	100	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (come SO2)	35	mg/Nmc (*)

PUNTO DI EMISSIONE N. 101 - GENERATORE DI VAPORE A GAS NATURALE (1893 KWt) (MEDIO IMPIANTO DI COMBUSTIONE)

portata massima	2.500	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO2)	100	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (come SO2)	35	mg/Nmc (*)

PUNTO DI EMISSIONE N. 102 - GENERATORE DI VAPORE A GAS NATURALE (1893 KWt) (MEDIO IMPIANTO DI COMBUSTIONE)

portata massima	2.500	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO2)	100	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (come SO2)	35	mg/Nmc (*)

(*) Il valore si considera rispettato in quanto impianto alimentato con gas naturale.

Prescrizioni

1) **Alla data di messa in esercizio** il cogeneratore (E99) deve essere dotato di idoneo impianto di Riduzione Catalitica degli Ossidi di Azoto (SCR).

2) Deve essere garantita una vita utile del catalizzatore non inferiore a 15.000 ore di funzionamento.

3) Anche ai fini dell'applicazione del punto 16) dell'art.273-bis del DLgs 152/2006 e ssmii, **entro il 31 luglio 2020** per ciascun medio impianto termico di combustione (E99, 100, 101 e 102) dovranno essere inviati ad ARPAE **i seguenti dati:**

- Numero previsto di ore operative annue,
- Carico medio di processo (% produzione rispetto potenzialità).

4) Relativamente ai Medi impianti di combustione, a partire **dalla data di messa in esercizio**, il Gestore:

- dota gli impianti di sistema di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

a partire **dalla data di messa a regime:**

- archivia e tiene a disposizione dell'autorità di controllo i risultati dei monitoraggi di propria competenza, nei modi previsti dall'Appendice 4-bis, associata al punto 5-bis 2, dell'allegato VI alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06.

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve **comunicare** tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE-S.A.C. di Modena, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente:

- la **data di messa in esercizio** con almeno **15 giorni di anticipo**;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i **risultati delle analisi** di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni** successivi alla data di messa a regime. Tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

Analisi di messa a regime:

Relativamente al punto di emissione **n. 99** (Portata, Ossidi di azoto, Polveri e Monossido di carbonio) e ai punti nn. **100, 101 e 102** (per tutte Portata, Ossidi di azoto, Polveri), su **tre campionamenti** eseguiti **nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime** (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE-S.A.C. di Modena, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente, le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire

tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ⌚ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ⌚ metodi normati e/o ufficiali
- ⌚ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità **almeno annuale** per i punti di emissione n. **99, 100, 101 e 102**, (Portata, Ossidi di azoto, Polveri e Monossido di carbonio per E99, Portata, Ossidi di azoto e Polveri per le altre emissioni).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta **E.ON BUSINESS SOLUTIONS SRL** (ex YOUSAVE SPA) (Imp. v. Paganine n. 23) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995 Voltura

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta YOUSAVE SPA, con nota assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 27/01/2020 con prot. n. 12264, ha comunicato la variazione di titolarità degli impianti soggetti all'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di E.ON BUSINESS SOLUTIONS SRL, e ha dichiarato che non sono intervenute variazioni nell'attività e negli impianti rispetto a quanto già autorizzato per l'insediamento ubicato in comune di Modena, V. Paganine n. 23 (presso lo stabilimento della ditta Grandi Salumifici Italiani).

Nell’insediamento di cui sopra sono svolte attività di produzione combinata di energia elettrica e termica sotto forma di vapore e acqua calda.

L'attività di cui sopra è autorizzata all’utilizzo di sorgenti di rumore come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 3868 del 21/7/2017 per la seguente configurazione:

- sostituzione della centrale termica esistente, composta da n°4 caldaie, con una nuova, costituita da n°3 caldaie e da un gruppo di cogenerazione della potenzialità di 4,5MWt e alimentato a gas metano;
- le attività rumorose maggiormente significative sono costituite dal nuovo cogeneratore e dai nuovi generatori che risultano parzialmente schermati dagli edifici della Grandi Salumifici Italiani;

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (2:00-06:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturno pari a 60 dBA;
- il ricettore residenziale maggiormente significativo risulta essere R1, collocato in classe III "Aree di tipo misto", con valore limite di immissione diurno pari a 60 dBA e notturno pari a 50 dBA;
- i livelli sonori misurati e/o previsti assicurano il rispetto del valore limite di zona e/o differenziale a confine dello stabilimento.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. è stato acquisito:

- parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Centro Modena, prot. n. 11252 del 08/06/2017;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in comune di Modena, via Paganine n. 23, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta E.ON BUSINESS SOLUTIONS SRL nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) dovrà essere effettuato un **collaudo acustico entro 30 giorni dalla messa a regime** della nuova centrale termica, comprensiva del contributo del cogeneratore e con particolare attenzione alla fascia oraria notturna per "R1"; in caso di peggioramenti significativi dei livelli di immissione assoluti, tale elaborato dovrà contenere anche le relative proposte di mitigazione acustica. **I risultati devono essere inviati** a Comune e Arpae **entro i successivi 30 giorni**;
- 2) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 3) impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 4) in fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali per le sorgenti sonore presenti presso l'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale e provvedendo alla loro sostituzione, qualora necessario;
- 5) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.